

Divisione Gestione e Coordinamento Generale



AEEG-338092

AEEG PG.0033454/A - 20/11/2014

Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico  
Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione

Piazza Cavour, 5  
20121 Milano

**Oggetto: risposta del GSE al documento per la consultazione 498/2014/R/gas**

Con riferimento al documento per la consultazione in oggetto, recante "*Regolazione dell'accesso e dell'uso delle reti del gas degli impianti di produzione di biometano prodotta*", si riportano in allegato le nostre osservazioni.

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore  
*Vincio Mosè Vigilante*

*Allegato: c.s.*

Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.

Socio Unico Ministero dell'Economia e delle Finanze D. Lgs 79/99 - Sede Legale: 00197 Roma, V.le Maresciallo Pilsudski, 92  
Reg. Imprese di Roma, P. IVA e C.F. 05754381001 - R.E.A. di Roma n. 918934 - Cap. Sociale € 26.000.000,00 i.v.  
Tel. +39.06801111 - Fax +39.0680114754 - info@gse.it - www.gse.it - Numero Verde: 800.16.16.16

**Risposta al documento per la consultazione 498/2014/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico recante: "Regolazione dell'accesso e dell'uso delle reti del gas degli impianti di produzione di biometano prodotta".**

*Disclaimer*

*Ai fini della salvaguardia della riservatezza delle informazioni, dei dati e delle considerazioni di carattere istituzionale forniti, si richiede di sottrarre alla pubblicazione quanto rappresentato nella risposte ai vari spunti di consultazione.*

**Considerazioni di carattere generale**

In relazione alle tematiche sottoposte in consultazione, il GSE condivide, in via generale, gli orientamenti dell'Autorità volti a favorire la diffusione dell'utilizzo del biometano anche attraverso l'immissione dello stesso nelle reti del gas naturale, in coerenza con i meccanismi incentivanti di cui al D.M. 5 dicembre 2013.

Nel corso del documento verranno esaminati gli aspetti che si ritiene possano avere un impatto per il GSE soprattutto in relazione alle future attività correlate alla gestione dell'incentivazione e rispetto alle quali, anche in virtù della consolidata esperienza nel settore elettrico, si ritiene di poter dare un congruo contributo al fine di anticipare eventuali criticità.

Si forniranno, pertanto, puntuali osservazioni riguardo alle specifiche tematiche prese in esame nel DCO quali la data di entrata in esercizio del biometano incentivabile, le modalità di definizione dei consumi energetici, i contratti bilaterali, l'utilizzo dei carri bombolai come rete e, in particolare, verranno approfonditi gli aspetti concernenti il servizio di misura.

Con riferimento a quest'ultimo punto, si sottoporranno all'attenzione considerazioni in merito a:

- a) flussi informativi per la trasmissione dei dati al GSE, poco trattati nel documento per la consultazione (DCO) ma fondamentali ai fini della gestione degli incentivi;
- b) responsabilità dell'attività di raccolta, validazione e registrazione delle misure;
- c) servizio di misura del biometano prodotto che, come noto, esula dal perimetro della regolazione.

In particolare, con riferimento alla lettera c), si rappresenta che, come già riscontrato nel settore elettrico, l'assenza di indicazioni chiare per la rilevazione e la trasmissione delle misure del biometano prodotto, e la carenza di procedure uniformi e coerenti con quelle applicate dai gestori di rete, potrebbe dar luogo a una serie di criticità nella gestione delle misure rilevanti ai fini dell'erogazione dell'incentivo.

Risulta essere fondamentale, infine, esporre alcune osservazioni in merito all'attività di certificazione del biometano incentivabile che l'Autorità, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) del D.M. 5 dicembre 2013, intenderebbe porre in capo al GSE, come illustrato al paragrafo 37 del DCO.

Si ritiene che tale orientamento sia condivisibile laddove sia lasciata la possibilità al GSE di definire, nelle proprie regole applicative, i termini e le condizioni necessari per il corretto e ordinato svolgimento dell'attività e qualora sia confermato, come previsto nel rapporto tecnico del CIG, che a un punto di connessione possa essere collegato un solo impianto di produzione, limitando, quindi, la riconciliazione alle quantità relative a ogni singolo contratto/convenzione.

Tenuto conto che le informazioni rese disponibili al GSE consistono nelle misure di quantità e qualità, trasmesse e verificate dal gestore di rete, e in quelle indicate nei contratti bilaterali, si evidenzia che l'attività di certificazione non può che tradursi in una verifica di congruità tra le due tipologie di informazioni.

Si rileva, a ogni modo, che alcune criticità nella riconciliazione potrebbero derivare dall'ipotesi, peraltro verosimile, che molteplici produttori condividano un unico impianto di *upgrading* (in cui confluisce tutto il biometano prodotto dai diversi soggetti).

A tal punto risulterebbe, infatti, laborioso risalire alle singole partite di biometano ottenute con l'utilizzo di prodotti differenti (di cui alla tabella 1 A del decreto 6 luglio 2012) e che, altresì, sarebbe opportuno distinguere ai fini dell'applicazione delle maggiorazioni agli incentivi previste dall'articolo 3, comma 5 del D.M. 5 dicembre 2013.

Si sottolinea che, in ogni caso, l'attività di certificazione, la quale, tra l'altro, sembrerebbe prevista solo per i meccanismi di cui all'art. 4 e all'art 5 del decreto, sarà svolta sulla base delle misure verificate e trasmesse dai gestori di rete al GSE.

Inoltre, poiché ai fini della riconciliazione occorre disporre anche delle misure del biometano prelevato, si conferma la necessità di prevedere l'installazione di sub-contatori per la rilevazione del biometano prelevato presso le stazioni di distribuzione di biocarburante e presso gli impianti CAR ed è, pertanto, determinante che venga individuato il perimetro delle responsabilità anche in tale caso.

In ultimo, occorre far cenno a una fattispecie non ricompresa tra le tematiche affrontate dal DCO ma che potrebbe concretamente profilarsi, ovvero lo stoccaggio.

Allo scopo di consentire il corretto svolgimento dell'attività di riconciliazione, tra le quantità prodotte e immesse in rete, occorrerebbe prevedere le specifiche del servizio di misura per la rilevazione delle quantità prodotte nei casi in cui il produttore intenda dotarsi di impianto di stoccaggio.

Si espongono di seguito le osservazioni puntuali agli spunti di consultazione rilevanti per il GSE.

## Osservazioni agli specifici spunti di consultazione

*S6. Osservazioni sui criteri per la definizione del profilo di immissione nei punti di consegna.*

Si concorda con l'ipotesi di affidare al gestore di rete il compito di verificare la compatibilità del profilo d'immissione con le caratteristiche tecniche e di sicurezza del gas naturale. Si auspica, inoltre, che i gestori di rete provvedano a determinare, laddove necessario, i profili orari delle immissioni in base alle regole standard definite dall'Autorità stessa.

*S10. Osservazioni sulla presentazione della richiesta di connessione.*

Ai fini della corretta gestione degli incentivi, si conferma la necessità di consentire che ciascun impianto di produzione possa riferirsi a un solo punto di connessione, come, peraltro, anche previsto dal rapporto tecnico del CIG (paragrafo 9).

Si rileva, inoltre, che l'articolo 3, comma 2 del D.M. 5 dicembre 2013, prevede che il produttore trasmetta al GSE una documentazione, rilasciata dal gestore di rete, che attesti la data di prima immissione del biometano in rete.

Poiché tale attestazione risulta essere determinante ai fini dell'individuazione dell'entrata in esercizio dell'impianto di produzione, si considera rilevante definire un set di informazioni minime che dovranno essere ivi contenute (ad esempio, nel caso del settore elettrico, la medesima attestazione deve riportare: data di primo funzionamento dell'apparecchiatura di misura, lettura iniziale, costanti, certificati di taratura...).

*S28. Osservazioni sugli obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità.*

Si segnala che all'interno del DCO non appare essere stata definita la responsabilità della raccolta, validazione e registrazione delle misure della quantità del biometano:

- prodotto;
- prelevato (dalle reti del gas) da stazioni di servizio per autotrazione o da impianti CAR;
- immesso in rete tramite l'utilizzo di carri bombolai (destinato in stazioni di servizio per autotrazioni e per utilizzo impianti CAR);
- depositato dai carri bombolai.

Per quanto riguarda la misurazione della quantità del biometano prodotto, come anticipato nelle considerazioni generali, l'assenza di disposizioni regolatorie potrebbe dar luogo, come per il settore elettrico, a determinate criticità dovute alla mancanza di criteri

uniformi e coerenti con quelli utilizzati dai gestori di rete per le proprie attività legate al servizio di misura, nonché alla scarsa attendibilità dei dati.

Tale condizione si potrebbe ripercuotere sulla trasmissione delle misure di biometano prodotto al GSE e, in conseguenza, sulla corretta erogazione degli incentivi.

A tal riguardo, si reputa indispensabile assicurare la terzietà, rispetto all'operatore, dell'attività di raccolta, validazione e registrazione dei volumi prodotti, prevedendo che tale attività sia atta a garantire la verifica dei dati da parte di questi ultimi (acquisiti tramite telelettura).

Per quanto concerne il secondo punto, si ritiene che il servizio di misura delle quantità prelevate sia coerente con le attività normalmente svolte dal gestore di rete e che possa, pertanto, ricadere tra le responsabilità assegnate in capo a quest'ultimo, anche con riferimento alla gestione di casistiche più complesse che prevedano l'installazione di sub-contatori.

Si pone all'attenzione, inoltre, che, nell'ambito dei meccanismi di incentivazione del biometano per uso autotrazione (art. 4 del D.M. 5 dicembre 2013), il biometano prodotto e destinato all'immissione in consumo può essere trasportato presso la stazione di distribuzione di biocarburanti tramite carro bombolaio.

In tal caso, la quantità di biometano prodotto e immesso nel carro sarebbe rilevante anche ai fini fiscali.

Sembrerebbe, pertanto, utile prevedere l'utilizzo di due sistemi di misura distinti:

- a) un misuratore, rilevante ai fini fiscali, del biometano prodotto;
- b) un misuratore della quantità depositata dal carro bombolaio nei pressi della stazione di distribuzione di biocarburante.

Il GSE, ai fini dello svolgimento delle proprie attività, si ritiene che debba far riferimento alle misure utilizzate per scopi fiscali.

Non da ultimo, si rappresenta che, nel DCO non sono forniti orientamenti in merito alle modalità di trasmissione delle misure, sia di qualità che di quantità, da parte del soggetto responsabile dell'attività di certificazione al GSE.

Allo scopo di evitare il ripetersi delle criticità riscontrate nel settore elettrico, si ritiene necessario che sia l'Autorità a definire le modalità e le tempistiche con cui i gestori di rete e gli eventuali ulteriori soggetti coinvolti dovranno comunicare i dati di misura.

Tale aspetto risulta essere cruciale al fine di disporre di set di dati uniformi e si segnala, pertanto, che, in omogeneità con il settore elettrico, sarebbe preferibile che i soggetti responsabili della trasmissione dei dati (quali i gestori di rete), inviino al GSE i dati stessi già convertiti in MWh equivalenti.

*S29. Osservazioni sugli obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di qualità.*

Seppur nel DCO venga espresso l'orientamento di affidare la responsabilità dell'attività di raccolta, validazione e registrazione delle misure della qualità del biometano unicamente al produttore, si osserva che tale scelta non garantisce la terzietà dei dati di misura trasmessi ai fini del rilascio degli incentivi pubblici e si ritiene, pertanto, preferibile che tale attività sia affidata ai gestori di rete, coerentemente a quanto previsto per le misure dei volumi.

Si segnala, inoltre, che la coesistenza di due distinti soggetti, ovvero produttore e gestore di rete, responsabili, rispettivamente dei dati di qualità e dei dati di quantità del biometano, rischia di compromettere la coerenza dei dati stessi (dettagli non omogenei, sfasamenti temporali delle rilevazioni).

Tuttavia, qualora non si reputi opportuno attribuire anche la responsabilità dei dati di qualità in capo al gestore di rete, si auspica che venga previsto che quest'ultimo, prima di trasmettere i dati di misura al GSE, effettui le opportune verifiche e certificazioni dei dati di quantità e di qualità delle misure.

*S30. Osservazioni sul perimetro di responsabilità nel caso di utilizzo del carro bombolaio per l'immissione in rete.*

Si concorda con l'impostazione di cui al comma 35.4 del DCO, che prevede l'impossibilità per il carro bombolaio di prelevare biometano da più impianti di produzione nell'ambito del singolo viaggio.

Tuttavia, come anticipato nelle precedenti considerazioni, si auspica che possa essere regolamentata la trasmissione al GSE dei dati di misura relativi alla quantità e alla qualità sia del biometano prodotto e immesso nel carro bombolaio, sia del biometano depositato a destinazione.

Si rileva, inoltre, che dal DCO non risulterebbe delineato il soggetto responsabile della trasmissione delle misure in caso di consegna del biometano dal carro bombolaio direttamente all'impianto CAR o alla stazione di distribuzione di biocarburante.

Come già evidenziato nelle premesse, il biometano, una volta immesso nel carro bombolaio, diventerebbe fiscalmente rilevante in quanto già destinato a un uso. Tuttavia, vi è la necessità di misurare anche la quantità di biometano successivamente depositata dal carro bombolaio che ne determina unicamente il "quantum" da incentivare.

Si rappresenta, altresì, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 8 del D.M. 5 dicembre 2013, il produttore di biometano, realizzando a proprie spese un impianto di distribuzione di metano per autotrazione, coinciderebbe con il soggetto che immette il biometano in consumo.

In tale singolare fattispecie, che potrebbe prescindere dall'utilizzo della rete di trasporto o di distribuzione, non appare chiaro chi dovrebbe essere il soggetto responsabile della trasmissione delle misure al GSE.

In analogia a quanto sopra proposto per il caso del carro bombolaio, anche in questa fattispecie occorrerebbe prevedere che sulla medesima rete privata che collega l'impianto di produzione al corrispondente impianto di distribuzione non possano confluire le produzioni di più soggetti o esserci spillamenti di biometano verso terzi.

Al fine di disporre di regole chiare e ben definite, sarebbe, altresì, necessario che vengano delineati dalla regolazione taluni aspetti, quali il punto esatto di presa di consegna del biometano (ad es. il momento in cui viene caricato il carro bombolaio).

Potrebbe, in aggiunta, risultare conveniente ai fini di una corretta rilevazione dei dati, prevedere eventuali ulteriori dispositivi antifrode (oltre a quelli previsti ai punti 35.4 e 35.5 del DCO).

*S31. Osservazioni sulle modalità di misura e certificazione delle quantità di biometano incentivabile.*

Come evidenziato nelle considerazioni di carattere generale, si ritiene condivisibile che il GSE certifichi la quantità e la qualità del biometano incentivabile, intendendo con l'attività di certificazione una verifica della coerenza tra i dati trasmessi e validati dal gestore di rete e/o contenuti nei contratti bilaterali, definendo puntualmente, nelle proprie regole applicative, termini e condizioni per lo svolgimento dell'attività e purché sia verificata la condizione che ciascun impianto di produzione possa essere riferito a un solo impianto di connessione alla rete.

*S32. Osservazioni sulle verifiche relative alla documentazione contrattuale.*

Al fine di condurre le opportune verifiche e allo scopo di rendere agevole l'attività di riconciliazione del biometano immesso e prelevato per specifica destinazione, sarebbe necessario, laddove la responsabilità di tale attività fosse attribuita al GSE, che l'Autorità definisse dei format standardizzati relativi ai contratti bilaterali, ove previsti dal D.M. 5 dicembre 2013.

*S33. Osservazioni sull'ipotesi di identificazione del soggetto responsabile della certificazione della quantità di biometano incentivabile, in particolare sulla compatibilità dello svolgimento di tale attività con le altre funzioni svolte dal GSE. Individuare eventuali ipotesi alternative.*

In via generale, si rileva che la definizione dell'attività di certificazione della quantità di biometano fornita nel DCO non appare di facile interpretazione.

Con riferimento alle problematiche sopra evidenziate, in particolare per la misura del biometano prelevato dalla rete, sembrerebbe opportuno attribuire al GSE la responsabilità della sola verifica di compatibilità tra i dati del biometano prodotto e destinato a uso autotrazione o negli impianti CAR e le quantità dichiarate nei contratti bilaterali.

Inoltre si ritiene opportuno segnalare che il disposto normativo sembrerebbe escludere la possibilità, per un operatore, di beneficiare contemporaneamente di diverse modalità di incentivazione del biometano prodotto dal medesimo impianto.

In ogni caso, tale attività consisterebbe in una verifica di congruità tra i dati comunicati al GSE ai fini dell'erogazione dell'incentivo.

*S34. Osservazioni sull'ipotesi di determinazione dei consumi energetici.*

L'orientamento dell'Autorità di considerare, all'interno del perimetro dei consumi energetici dell'impianto, anche la fase di produzione e trasporto delle matrici all'impianto di produzione di biogas non risulta del tutto coerente con le modalità di quantificazione dei consumi dei servizi ausiliari sinora adottate dal GSE nell'ambito della gestione dei diversi meccanismi d'incentivazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Preliminarmente si specifica che, in considerazione del fatto che l'art. 5, comma 3 del D.M. 5 dicembre 2013 prevede espressamente che, per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento, i consumi attribuibili ai servizi ausiliari sono determinati anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 22, comma 3, del decreto 6 luglio 2012, si ritiene opportuno prevedere, almeno per questa tipologia di impianti (impianti FER/CAR che utilizzano biometano di potenza non superiore a 1 MW), una modalità di calcolo dei servizi ausiliari a *forfait*, tenendo conto, se necessario, delle caratteristiche tecnologiche dei diversi principali sistemi di *upgrading*.

Si noti, inoltre, che, in tale casistica, verrebbe definitivamente meno la necessità di rilevare la misura della quantità del biometano prodotto ai fini dell'incentivazione.

Ciò premesso, almeno per i casi in cui l'Autorità decidesse di adottare modalità di quantificazione dei consumi energetici sulla base di misure, si riterrebbe opportuno riferirsi alle modalità di individuazione del volume di controllo di un impianto e, conseguentemente, dei suoi servizi ausiliari, individuate nella deliberazione. 47/2013/R/efr per gli impianti alimentati da biogas, ai quali andrebbe aggiunta la sezione relativa alla fase di *upgrading*.

Si ritiene, infatti, che un congruo *forfait* potrebbe essere determinato sulla base di uno storico dei consumi di un impianto di *upgrading* "tipo" rilevati in un adeguato arco temporale.

Ciò premesso, si propone di adottare per un periodo transitorio adeguato e definito dall'Autorità un *forfait* provvisorio, da aggiornare sulla base di una serie storica di dati relativi ai consumi degli impianti.

*S35. Osservazioni sull'ipotesi di individuazione della data di entrata in esercizio del biometano immesso in consumo per i casi previsti dall'articolo 4 del decreto 5 dicembre 2013.*



Nella formulazione prevista nel DCO sembrerebbe non essere considerato il caso in cui il produttore si doti di un impianto di distribuzione realizzato a proprie spese, senza l'utilizzo della rete, di cui all'art.4, comma 8 del D.M. 5 dicembre 2013. In tale fattispecie, non essendoci un contratto di fornitura tra le parti non troverebbe applicazione la modalità di determinazione della data di entrata in esercizio indicata. In alternativa, si proporrebbe come data di entrata in esercizio la data in cui è stato immesso in consumo il biometano, potendosi riferire anche a dati di tipo fiscale.

Nel caso in cui l'immissione avvenga tramite un soggetto obbligato all'immissione in consumo di biometano, si ritiene utile definire due date di entrata in esercizio, una più propriamente tecnica (che potrebbe corrispondere alla data di collaudo dell'impianto di produzione) e una cosiddetta commerciale, da cui si fa partire l'incentivo (data di decorrenza del contratto bilaterale).

*S39. Si ravvedono criticità particolari nell'applicazione al settore del gas della soluzione delineata?*

Nell'ipotesi delineata nel DCO, relativamente alla valutazione di un meccanismo di compensazione tra costi e ricavi derivanti dallo svolgimento delle attività di vendita del biometano ritirato, non sarebbero previste per il GSE coperture per gli ulteriori costi derivanti:

- dalla differenza tra il valore del gas immesso e ritirato, ottenuta dall'applicazione del prezzo di sbilanciamento e il prezzo di valorizzazione delle medesime quantità in esito alle attività di commercializzazione e vendita effettuate dal GSE;
- dallo svolgimento di attività quali commercializzazione e vendita del biometano (eventuale implementazione di sistema di aste per l'incontro domanda-offerta del biometano ritirato dal GSE; il rischio è quello di non riuscire a vendere tutto il ritirato o di non venderlo affatto);
- dalla partite economiche di settlement derivanti dalla gestione del contratto di trasporto con Snam Rete Gas (eventuale valorizzazione delle differenze tra immissione effettiva in rete del biometano e quantità allocate su PSV).

Inoltre, similmente a quanto accade per l'energia elettrica assoggettata al regime commerciale del ritiro dedicato, si ritiene necessario che, con proprio provvedimento, l'Autorità definisca le modalità di copertura dei costi sostenuti dal GSE e non coperti dai corrispettivi.